



N. 22.

Regolamento del Corpo dei Gendarmi.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente Regolamento approvato dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata odierna:

Prerogative

Art. 1.

Il Corpo della Gendarmeria è istituito per provvedere alla sicurezza e all'ordine pubblico, nonchè per fare osservare tutte le leggi, decreti e regolamenti della Repubblica.

Gli appartenenti al Corpo della Gendarmeria debbono considerarsi permanentemente in servizio, intervenendo quindi in qualsiasi circostanza per prevenire o reprimere eventuali infrazioni alle leggi. Presteranno altresì la loro opera se legalmente richiesti da Autorità o da privati.

Art. 2.

La Gendarmeria fa parte delle Forze Armate della Repubblica come Corpo annesso alla Guardia Repubblicana.

Sono pertanto applicabili al Corpo dei Gendarmi tutte le disposizioni militari vigenti per le altre Forze armate della Repubblica in quanto non modificate dal presente Regolamento

Art. 3.

I Gendarmi non possono essere distolti dal loro particolare servizio, e, nel disimpegno delle specifiche attribuzioni, rispondono della regolarità del servizio soltanto verso i Superiori del Corpo.

Le richieste di informazioni, di notizie ecc. ecc. verranno di massima rivolte, salvo casi legittimi ed urgenti, per tramite dello Ispettorato Politico. Questi non può carteggiare ufficialmente con Autorità Estere senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Politica o Giudiziaria secondo i casi.

Art. 4.

Ai Gendarmi è affidato l'incarico di tradurre e custodire alle udienze i detenuti e di accompagnare avanti al Magistrato i testimoni renitenti, nonchè delle traduzioni di detenuti e dello accompagnamento al confine di espulsi dalla Repubblica.

Organico

Art. 5.

La Gendarmeria comprende:

- a) - un Comando retto da un Ufficiale che riveste anche le funzioni di Ispettore Politico;
- b) - varie Brigate o Stazioni composte da un Sottufficiale e almeno da un Appuntato o da un Gendarme.

Il numero e la dislocazione delle Brigate, nonché la forza organica dei singoli Comandi viene determinata a seconda delle esigenze contingenti, dal Governo della Repubblica, su proposta dell'Ispettore Politico.

In ausilio alla Gendarmeria presteranno servizio graduati e militi della Guardia Repubblicana, in numero da stabilirsi di volta in volta.

Tali graduati e militi dal Comando della Guardia Repubblicana saranno messi a disposizione del Comandante della Gendarmeria, il quale provvederà alla loro dislocazione nelle diverse Brigate a seconda del fabbisogno.

Durante lo speciale servizio, detti graduati e militi saranno sottoposti alle disposizioni generali del presente regolamento. Essi, raggiunta la brigata, dipenderanno direttamente da quel Comandante e non potranno essere distratti dallo specifico servizio.

Art. 6.

Il reclutamento dei componenti la Gendarmeria si effettua con un periodo di prova per un anno e con rafferme, rinnovabili, per trienni.

I posti vacanti nei vari gradi per il completamento del quadro organico, sono occupati per arruolamento o per promozione interna.

Dipendenza

Art. 7.

Il Corpo della Gendarmeria e l'Ispettorato Politico, in rapporto alle loro specifiche funzioni, dipendono per il tramite della Segreteria di Stato dalla Ecc.ma Reggenza. In materia amministrativa e disciplinare dipendono invece dagli Organi Militari.

La Gendarmeria e l'Ispettorato Politico si devono prestare al servizio del Tribunale Commissariale per tutto ciò che concerne la loro autorità e il funzionamento dei rispettivi organi.

Art. 8.

Il Corpo della Gendarmeria funziona, per quanto riguarda il suo particolare servizio d'istituto, alla dipendenza dell'Ispettorato Politico da cui riceve ordini ed istruzioni.

Art. 9.

All'amministrazione, alla disciplina, al casermaggio, all'arruolamento ed al vestiario occorrente alla Gendarmeria, provvede pure l'Ispettorato Politico.

Art. 10.

Il Corpo della Gendarmeria può ricevere direttamente dalla Autorità Giudiziaria i mandati di cattura, le richieste di arresto e di esecuzione di atti di sua competenza e trasmette direttamente all'Autorità medesima i verbali ed i referti delle operazioni che compie in dipendenza degli obblighi che i Codici e le altre Leggi fanno agli Agenti della Forza Pubblica, informandone l'Ispettore Politico.

L'azione dell'Autorità Giudiziaria ed Amministrativa verso il Corpo della Gendarmeria per tutto ciò che concerne l'esecuzione della Legge, si esercita normalmente per iscritto ed in forma di richiesta.

Nei casi di urgenza della forza armata, il Comandante della Forza sarà tenuto ad assecondare le richieste verbali, ma l'Autorità richiedente dovrà poi ridurle in iscritto.

Art. 11.

I Gendarmi sono tenuti a prestare mano forte alle Autorità legittime e agli altri Agenti della Forza Pubblica quando ne saranno richiesti.

I Gendarmi avranno il diritto di chiedere e di ottenere mano forte dagli altri Corpi Militari e dagli altri Agenti della Forza Pubblica. Disposizioni di servizio e d'istruzione

Art. 12.

Principale scopo a cui deve tendere l'istruzione e l'educazione è quello di inculcare la conoscenza della dignità personale e la necessaria fiducia in sè, nei compagni e nei superiori, nonchè la conoscenza perfetta delle attribuzioni inerenti alla carica e al grado.

L'istruzione ai Gendarmi e alle Guardie in aiuto è affidata ai sott'Ufficiali Comandanti la brigata sotto le direttive dell'Ispettore Politico, il quale si accerterà costantemente dei risultati conseguiti in tale importante campo.

Art. 13.

Ad ogni Brigata è assegnato un determinato territorio della Repubblica sul quale la Gendarmeria deve estendere la sua vigilanza e provvedere al mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico ed all'osservanza delle Leggi.

Art. 14.

Il servizio della Gendarmeria si divide in ordinario ed eventuale. Il servizio ordinario comprende: le pattuglie diurne e notturne nell'interno della residenza; le perlustrazioni nel territorio assegnato alla Brigata; l'assistenza ai teatri, ai balli pubblici ed agli altri spettacoli pubblici, alle fiere, ai mercati e a tutte le riunioni di popolo; la vigilanza attiva sui forensi, sulla caccia e sugli esercizi pubblici.

Il servizio eventuale comprende: la traduzione dei detenuti; l'accompagnamento al confine degli espulsi; la scorta ai corpi di reato, alle somme, ai valori e ai generi di privativa ecc.; l'assistenza alle sedute consigliari, alle udienze della Ecc.ma Reggenza, alle udienze del Tribunale; i servizi di

scorta d'onore; l'assistenza alle Autorità, agli Esattori, ai Cursori, agli Edili, agli altri Agenti della Forza Pubblica, ed a qualunque persona che la richiegga regolarmente e legittimamente; il servizio di informazione in genere e quello riguardante la leva e l'arruolamento nelle Milizie; il servizio di travestimento e tutti quegli altri che possono essere richiesti di volta in volta e di competenza del corpo di Gendarmeria.

Art. 15.

Normalmente e salvo casi straordinari i Gendarmi prestano servizio per otto ore al giorno. Il servizio nelle Brigate e comandato a turno. Il Comandante partecipa ai servizi delle Brigate. Il servizio deve essere comandato su apposito brogliaccio non piu' tardi della mezzanotte precedente al giorno in cui si riferisce.

I servizi perlustrativi e quelli di pattuglia devono essere eseguiti da almeno due Gendarmi. Nei servizi perlustrativi i Gendarmi saranno muniti del foglio di servizio che faranno firmare dal Capitano di Castello ove si recano al quale hanno l'obbligo di presentarsi per comunicare o ricevere notizie riguardanti il servizio. Nel foglio di servizio sarà registrato il servizio da compiere e la durata. I servizi perlustrativi saranno comandati in modo che nel corso di ogni quindicina possa essere visitato tutto il territorio assegnato a ciascuna Brigata. Le investigazioni e gli accertamenti in ordine a reati saranno di massima compiuti dai sottufficiali i quali si occuperanno personalmente anche del servizio di informazioni di una certa importanza.

Art. 16.

I Gendarmi, al loro rientro in servizio, devono riferire al Comandante la Brigata quanto hanno eseguito e constatato. Accadendo durante l'esecuzione del servizio di far noto novità importanti ed urgenti, ciò faranno col mezzo piu' rapido ed opportuno. Le novità rilevate nei servizi notturni, saranno comunicate, quando non siano di carattere urgente, al mattino successivo.

Art. 17.

I Comandanti di Brigata, attendono normalmente di persona alla tenuta dell'Ufficio. Il carteggio d'ufficio si esplica sotto forma di verbali e di rapporti. Si fa uso di verbali per comunicare l'accertamento di reati, contravvenzioni, arresti e per tutto quanto ha tratto ad operazioni di servizio; del rapporto in tutti gli altri casi. I verbali debbono essere compilati con diligenza, chiarezza e sotto l'osservanza delle norme prescritte dalle Leggi di procedura. I Comandanti di Brigata, non possono carteggiare direttamente con l'Estero.

Art. 18.

Ogni Brigata deve tenere:

- a) un casellario per la corrispondenza;
- b) le pratiche per la conservazione degli affari che si trattano e al minuta delle lettere che si spediscono;
- c) un brogliaccio del servizio giornaliero;
- d) i fogli di servizio che saranno riuniti e custoditi;

- e) un registro delle persone colpite da mandato di cattura, da ordine di arresto e le pratiche relative;
- f) un registro delle persone denunciate, condannate e sospette;
- g) un registro delle persone colpite da bando o da ordine di sfratto dalla Repubblica, e le pratiche relative;
- h) un inventario di consegna del casermaggio, delle armi e munizioni;
- i) un ruolo - matricola dei gendarmi e di consegna delle armi;
- l) un registro dei processi verbali;
- m) un libro ricevute per la consegna dei corpi di reato, delle somme e dei valori;
- n) un registro delle spese giornaliere;
- o) un quinternetto del vino.

Doveri generali nella esecuzione del servizio

Art. 19.

I gendarmi devono tenere un contegno educato, serio, energico, alieno da ogni eccessiva dimestichezza, quanto piu' decoroso possibile, in modo da imporsi coll'esempio ai cattivi e da ispirare fiducia e conforto ai buoni.

Ad essi è severamente proibito adoperare parole sconvenienti ed offensive con chiunque, anche verso le persone arrestate. Nell'esecuzione del servizio devono temperare colla giusta pazienza e la moderazione la rigidezza della Legge, astenendosi da ogni atto impetuoso e violento, tenendo presente che la vera forza morale si acquista coll'esempio, con la fiducia che si sa ispirare nella popolazione e con la condotta esemplare sotto ogni aspetto.

Art. 20.

Primo dovere degli appartenenti al Corpo della Gendarmeria è quello di vegliare all'osservanza delle Leggi ed al mantenimento dell'ordine pubblico, adoperarsi per prevenire e reprimere ogni sorta di reati, scoprire i reati commessi, raccogliere elementi necessari per la giustizia inquirente ed assicurarsi dei corpi di delitto, denunciare i colpevoli, ridurre in potere della giustizia i malfattori. Essi hanno il dovere di mettersi in condizioni di essere informati di ogni reato, fatto od avvenimento che possa interessare l'ordine e la sicurezza della Repubblica, e riferirne prontamente ai superiori. Dovranno riferire le notizie di malattie epidemiche o contagiose sviluppatesi nelle persone e negli animali, accorrere a portare l'opera loro in caso di sinistri, incendi ed altre pubbliche calamità. Particolare e diligente vigilanza dovranno esercitare sui forensi, indagando sulla loro dimora, sul contegno e sull'osservanza dei medesimi a quanto prescrive il Regolamento dei forensi.

Art. 21.

Nell'esecuzione di arresti, di perquisizioni domiciliari e di altre operazioni di servizio i Gendarmi si atterranno alle prescrizioni delle Leggi. Cureranno l'osservanza del Regolamento di polizia urbana, delle disposizioni sulla pubblica igiene ed annonaria, delle prescrizioni per le fiere e i mercati, dei

Regolamenti sulla circolazione stradale, accertandone le contravvenzioni; cureranno inoltre la vigilanza sulle Guide Pubbliche, facchini, posteggiatori, inservienti e incaricati in pubblici servizi e pubblici rivenditori perchè siano evitati soprusi di sorta.

Disposizioni disciplinari

Art. 22.

Ciascuno appartenente alla Gendarmeria nell'assumere il servizio, dovrà prestare lo speciale giuramento secondo la formula seguente:

"Io sottoscritto, ammesso a far parte del Corpo della Gendarmeria della Repubblica di San Marino, giuro innanzi a Dio fedeltà ed obbedienza al Governo della Repubblica medesima, di esercitare lealmente e da uomo onesto l'impiego che mi viene confidato obbligandomi di riconoscere per mio unico e solo superiore il Principe e Sovrano Consiglio Grande e Generale ed i suoi Rappresentanti".

L'appartenente alla Gendarmeria che viene meno al giuramento, è immediatamente licenziato, salvo debba rispondere di violazione di legge, nel quale caso subirà il giudizio e le pene stabilite per il fatto commesso.

Art. 23.

Le punizioni per le mancanze disciplinari dei Gendarmi sono:

- a) l'ammonizione semplice;
- b) la multa di L.2 e L.40;
- c) la consegna in caserma fino a giorni 10, con obbligo del servizio;
- d) gli arresti in Rocca fino a giorni 30;
- e) l'ammonizione solenne;
- f) il licenziamento dal Corpo previa rimozione dal grado.

Per le punizioni ai sott'ufficiali alla multa è sostituito il rimprovero semplice e alla consegna, gli arresti semplici da scontarsi in Caserma con obbligo del servizio.

Durante gli arresti in Rocca il punito riceve il vitto comune ma è sottoposto a ritenuta di un terzo della paga. Le somme così ritenute e le multe saranno versate al Governo.

In caso di reati gli appartenenti alla Gendarmeria saranno giudicati e puniti secondo le leggi dello Stato.

Art. 24.

Costituiscono particolari mancanze:

- a) l'inesattezza, l'indolenza e la negligenza nell'adempimento dei propri doveri;
- b) il frequentare sconvenienti compagnie, il trattarsi oziosamente nei pubblici servizi e l'eccedere nelle bevande alcoliche;
- c) il fumare in servizio di pattuglia o in altri servizi isolati nel centro abitato;
- d) il contrarre debiti e il giocare d'azzardo;
- e) il contrarre pratiche con donne;
- f) il trascurare di compilare i verbali ed i rapporti;
- g) la mancanza di segretezza e di lealtà.

Art. 25.

Agli appartenenti al Corpo della Gendarmeria è vietato di prendere moglie.

Nessun di essi potrà allontanarsi dalla sede senza il consenso dei Superiori.

Art. 26.

Ai Gendarmi, quando no ostino esigenze di servizio è accordato la libera uscita giornaliera di due ore.

A criterio dei Superiori verranno altresì concesse licenze in favore di quegli appartenenti al corpo che per abituale rendimento o particolari servizi si renderanno meritevoli di tale beneficio.

Sia le licenze in parola che quelle determinate da urgenti necessità, verranno accordate dal Comandante della Gendarmeria, previo nulla osta dei Superiori Comandi.

Accasermamento

Art. 27.

In ogni località, sede di comando di brigata, è destinato un locale adatto per servire da Caserma. Il Comandante della Brigata è particolarmente responsabile della disciplina fra i Gendarmi e del buon andamento generale della Brigata.

I Gendarmi devono normalmente alloggiare in caserma. Nelle caserme non possono alloggiare persone esterne.

Le Caserme dovranno presentare sempre il massimo assetto e la massima proprietà; ogni locale della medesima porterà un'iscrizione all'esterno dell'uso a cui è designata.

E' consentito, per i bisogni dei Gendarmi, assumere una persona di servizio, previa autorizzazione dell'Ispettore Polito, il cui mantenimento e mercede è a carico dei gendarmi.

Art. 28.

In ogni brigata viene giornalmente comandato un Gendarme di piantone il quale provvede ai servizi di Caserma, vigila sui detenuti rinchiusi nella caserma di sicurezza ed informa di ogni irregolarità che si verificasse nell'interno della Caserma; tiene costantemente chiusa la porta a chiave e tiene la chiave presso di sé; concorre nei servizi esterni e durante la sua assenza è sostituito da altro gendarme. Il piantone non è tenuto a chiamare di notte il gendarme di servizio.

Amministrazione, armamento ed arredamento

Art. 29.

I Sottufficiali e Gendarmi in genere ricevono mensilmente la paga posticipata a norma dell'annessa tabella e così le altre competenze loro dovute.

Ad ogni Comando di Brigata sarà anticipato un fondo "massa vitto" in ragione di L.100 per ogni gendarme, e ciò per poter far fronte alle spese di vitto in comune. Detto fondo, a cura del Comandante la Brigata è mensilmente portato a pari, mediante ritenuta sulla paga d'ogni gendarme della spesa vitto per esso sostenuta nel mese. Tale fondo, di proprietà del Governo, sarà affidato in deposito al Comandante la Brigata. In caso di licenziamento che non sia per ragioni di condanna, disciplina o per dimissioni volontarie, al sottufficiale e gendarme verrà corrisposta la trattenuta mensile sulle paghe in ragione di L.2 al giorno, trattenuta che mensilmente sarà versata presso un Istituto di Credito.

Per il caso che un appartenente alla Gendarmeria, per accertate ragioni dell'esercizio delle sue funzioni divenisse inabile al servizio e a provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento, il Governo della Repubblica provvede mediante l'assicurazione del Gendarme fin dall'inizio del servizio.

I limiti di età per i Gendarmi ed Appuntati sono di anni 50; per i Sottufficiali di anni 55.

Art. 30.

Ai Gendarmi possono competere le seguenti indennità a carico dello Stato:

- a) rimborso spese di viaggio;
- b) accompagnamento di inquisiti al confine: L.10;
- c) assistenza al seppellimento di animali morti: L.1;
- d) scorta personale a richiesta di privati: L.10;
- e) assistenza ai balli pubblici L.5.

I Gendarmi avranno infine diritto ai premi ed alle quote stabilite da ripartizioni speciali per le contravvenzioni alle leggi sulla caccia, contrabbando, igiene, sui cani e sui forensi.

I prodotti eventuali saranno ripartiti in parti eguali fra tutti i presenti nella Brigata nel giorno in cui venne eseguito il servizio con diritto a retribuzione.

Art. 31.

Il foglio paga sarà compilato mensilmente a cura del Comandante la Brigata con la richiesta di altre indennità e trasmesso allo Ispettore Politico per la richiesta della somma.

Art. 32.

Il Gendarme, all'atto dell'arruolamento riceve, a carico del Governo e a titolo di prima vestizione:

- a) una tenuta di grande uniforme completa;
- b) una tenuta ordinaria completa;
- c) una tenuta di fatica per Caserma;
- d) un paio di scarpe;
- e) un paio di guanti di cotone;
- f) una mantella o pastrano;
- g) una cassetta d'ordinanza per il corredo.

Restano a carico del Gendarme la provvista della biancheria e l'occorrente per la pulizia.

Il Gendarme riceverà una indennità giornaliera di L.0,70 per provvedere in avvenire alle spese di rinnovo e riparazione del corredo.

Art. 33.

Ogni Gendarme avrà in dotazione quale armamento:

- a) un moschetto;
- b) una cinghia di cuoio per moschetto;
- c) una pistola a rotazione;
- d) una fondina di cuoio naturale per pistola;
- e) una correggiuola di cuoio naturale;
- f) una sciabola;
- g) una borsa di sciabola;

- h) una giberna per caricatore;
- i) una bandoliera con fibbia e punta d'ottone;
- l) N.10 caricatori di cartucce compresi due a mitraglia;
- m) un paio di catenelle con lucchetto a chiave.

Il Gendarme ha l'obbligo della massima cura e pulizia delle armi e sarà tenuto responsabile di ogni incuria.

Tabelle delle paghe giornaliere dei Gendarmi

GRADO Paga Indennità Totale Trattenuta Rimanenza

vestiario premi

Maresciallo L. 20,- 0,70 20,70 2,- 18,70

Brigadiere " 18,- 0,70 18,70 2,- 16,70

Vice Brigadiere " 17,- 0,70 17,70 2,- 15,70

Appuntato " 16,- 0,70 16,70 2,- 14,70

Carabiniere " 15,- 0,70 15,70 2,- 13,70

N.B. - Al Sottufficiale che all'atto dell'assunzione sia già ammogliato o con figli può concedersi l'abitazione o una congrua indennità di alloggio.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 Dicembre 1935 (1635 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Pompeo Righi - Marino Morri

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi